

DELIBERAZIONE N. 41 del 12.12.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **dicembre** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **18.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, l'**Assemblea**, in sessione **ordinaria** ed in seduta di **seconda** convocazione.

All'appello risultano presenti:

1	ROSSINI MANOLO	SINDACO	Assente
2	GHIDONI SARA	SINDACO	Presente
3	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	Presente
4	SAMBRICI CESARE	SINDACO	Presente
5	FRACASSI DARIO	DELEGATO	Presente da remoto
6	TABENI MARIO	DELEGATO	Presente da remoto
7	MUTTI FABIO	DELEGATO	Presente
8	BERTELLI MAURO	SINDACO	Presente
9	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	Presente
10	FACCHINI JOSEHF	SINDACO	Presente
11	BERTUSSI DIEGO	SINDACO	Assente
12	MEDAGLIA ILARIO	SINDACO	Presente
13	FRANZONI MATTEO	SINDACO	Presente
14	BALDUCCHELLI MANUEL	DELEGATO	Presente da remoto
15	ARICI NICOLA	DELEGATO	Presente
16	OTTELLI MASSIMO	DELEGATO	Presente
17	FERRI GERARDO	SINDACO	Presente da remoto
18	GIRAUDINI GIANMARIA	DELEGATO	Presente

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 41

OGGETTO: RICONIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano

effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

PRECISATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

PRESO ATTO, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante "Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione (Allegato 1);

DATO ATTO che la Comunità Montana di Valle Trompia, come indicato nella Relazione allegata, non eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica;

PRECISATO che la relazione in parola, non costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 in quanto, non vi sono servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house;

PRESO ATTO che il punto all'ordine del giorno è stato esaminato nella seduta della Commissione Affari Generali del 10/12/2024;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Bilancio, programmazione, controllo di gestione, monitoraggio, rendicontazioni, supporto piccolo Comuni in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno,

DELIBERAZIONE N 41 del 12.12.2024

Consiglieri presenti e votante: n. 16

Favorevoli: n. 16

Astenuti: n.0

Contrari: n.0

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2- DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale si dà atto che al 28/11/2024 la Comunità Montana di Valle Trompia non eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- 3- DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti



**Comunità Montana
di Valle Trompia**

PROPOSTA N. 707 del 29.11.2024

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Alessio Conforti

Responsabile del **Area Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione, Monitoraggio** esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Alessio Conforti

Gardone V.T., 29.11.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

PROPOSTA N. 707 del 29.11.2024

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.11.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

DELIBERAZIONE N. 41 del 12.12.2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **30.12.2024**

Il dipendente incaricato

Armando Scialitti

Gardone V.T., 30.12.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 28.11.2024

VISTI:

- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);
- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”, il quale in sede di prima applicazione individua i seguenti servizi sussumibili nell'ambito della nozione di servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022); parcheggi; servizi cimiteriali; luci votive; trasporto scolastico.

VISTA la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel “Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”, documento tecnico invero riferito esclusivamente all'esplicazione del funzionamento della piattaforma della Trasparenza SPL, e ritenuto di condividere i rilievi mossi da ANCI (cfr. quaderno n. 46), nella misura in cui l'Associazione ravvisa l'insostenibilità giuridica della sussunzione di taluni servizi tipicamente strumentali nel *genus* dei servizi pubblici locali, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza che subito ci si accinge a richiamare.

DATO ATTO che possono essere definiti servizi strumentali quei servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione, che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell'erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività: “Possono definirsi strumentali (...) tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali” (Cons. St. V, 12 giugno 2009, n. 3766; TAR Lazio – Roma – Sez. III-ter, 17 settembre 2014 n. 9783). Seguendo la letteratura economico-aziendale detto fenomeno viene identificato con il termine “*outsourcing*”, ossia “approvvigionamento esterno”, per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo che l'impresa ritiene più vantaggioso affidare a soggetti esterni anziché gestire direttamente attraverso la propria organizzazione aziendale (argomento da T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 27 dicembre 2007, n. 1373, che ha per tal via negato la qualifica di servizio pubblico locale al servizio di illuminazione pubblica).

DATO ALTRESÌ ATTO, a *contrariis* nel medesimo solco interpretativo, che “*tra le condizioni per l'identificazione giuridica di una attività quale «servizio pubblico» è richiesto, nella prospettiva di un'accezione oggettiva della nozione, che l'attività presenti un carattere economico e produttivo e che le utilità da essa derivanti, grazie alla fruizione individuale, siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti o comunque di terzi beneficiari (v. Cons. Stato, Sez. II, 28 gennaio 2021 n. 851), sì che la concessione di servizio pubblico si connota per la tipica struttura trilaterale nella quale l'Amministrazione concede lo svolgimento del servizio ad un gestore privato, delle cui prestazioni fruiscono direttamente gli utenti (v., tra le altre, TAR Liguria, Sez. I, 23 gennaio 2021 n. 59)”, identificazione da escludersi in ogni evenienza in cui “il rapporto si esaurisce tra l'Amministrazione comunale e il privato che viene remunerato dalla prima per le prestazioni rese a favore della stessa, trattandosi dunque di un rapporto bilaterale” (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 luglio 2023, n. 235).*

RILEVATO, dall'analisi di tutti i servizi affidati dall'Ente effettuata alla luce della prefata ricostruzione giuridica, che:

- l'Ente non eroga servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- l'art. 36 D.Lgs. 201/2022 prevede che «*le disposizioni del decreto* (comprese quelle inerenti le modalità di gestione dei servizi) *non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» e pertanto può considerarsi escluso l’”Affidamento di un contratto misto relativo alla realizzazione (in appalto) ed alla successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e di n. 1 impianto di innevamento sul monte maniva - CIG: 9699851A42 - CUP: C76B22000000007 - CUP: C71C22000280007 - CUP: C71C22000270007” alla società Maniva SKI S.r.l;
- i servizi affidati alle società in house, Civitas Srl, essendo servizi sanitari, socio-assistenziali e culturali non sono oggetto di rilevazione, tenuto conto che trattasi di servizi privi di rilevanza economica, peraltro di natura strumentale nei termini anzidetti;
- i servizi affidati alla società in house Se.Va.T scarl, non costituiscono servizi pubblici a rilevanza economica, rivestendo essi la qualificazione di servizi strumentali nei termini anzidetti.

Si dispone pertanto che non è necessario effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, per difetto del presupposto oggettivo per la sua applicazione, in ragione del fatto che questo Ente non ha affidato servizi in tal guisa qualificabili.